

BEINASCO SERVIZI S.r.l.

Regolamento

ATTIVITA' CONTRATTUALE

(lavori, servizi e forniture)

Indice Generale

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Responsabile del Procedimento

Titolo II - PROCEDURE D’AFFIDAMENTO

Art. 3 - Modalità di affidamento

Art. 4 – Modalità di individuazione soggetti economici

Art. 5 - Affidamento diretto

Art. 6 - Requisiti minimi di qualificazione

Art. 7 - Criteri di affidamento

Titolo III - DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Art. 8 – Forma del contratto

Art. 9 – Garanzie

Art. 10 - Esecuzione e verifica della prestazione

Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Tutela della privacy

Art. 13 – Controversie

Art. 14 - Disposizioni finali

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. La società Beinasco Servizi S.r.l. (di seguito anche solo "Società"), ai fini del proprio funzionamento e dello svolgimento dei propri compiti, procede all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in conformità alle specifiche direttive dettate dal Comune controllante e secondo quanto previsto dal vigente Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito anche solo "Codice").
2. La Società opera nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, osservando altresì i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, nonché il principio di rotazione nelle procedure che lo richiedono.
3. Ferma restando la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie, in base alle disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del Codice le tipologie di affidamento disciplinate dal presente regolamento si articolano nelle fattispecie relative all'amministrazione diretta, all'affidamento diretto e alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando.
4. L'amministrazione diretta si attua per le acquisizioni in cui, sotto la direzione del Responsabile Unico del Procedimento di cui al successivo art. 2, la Società organizza ed esegue i lavori, i servizi e le forniture di beni, con personale dipendente o eventualmente assunto o acquisito per l'occasione, utilizzando mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati. I lavori, la fornitura di beni e i servizi assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a € 40.000.
5. L'affidamento diretto si applica per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000.

6. La procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando trova applicazione nei seguenti casi:
 - a) per l'acquisizione di servizi e forniture dei beni di importo pari o superiore ad € 40.000 ed inferiore ad € 221.000, nonché per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 40.000 ed inferiore ad € 150.000;
 - b) per l'acquisizione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000 ed inferiore ad € 1.000.000.
7. Le soglie di cui al precedente comma 2 sono adeguate automaticamente secondo quanto previsto dall'art. 35 del Codice.
8. E' vietato frazionare artificialmente le prestazioni di lavori, servizi e forniture dei beni allo scopo di sottoporre i relativi affidamenti alla disciplina del presente regolamento, eludendo la normativa riguardante le procedure ordinarie di scelta del contraente. Ai fini del presente comma, gli affidamenti da prendere in considerazione sono quelli effettuati nel corso dello stesso anno solare.
9. Gli importi indicati nel presente regolamento si intendono al netto dell'IVA.
10. Per le acquisizioni di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Codice, la Società ricorre in via preferenziale al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A. (MePa) o ad altri mercati elettronici messi a disposizione da soggetti aggregatori o centrali di committenza qualificate, utilizzando le seguenti procedure di selezione dei contraenti in conformità a quanto disposto dall'art. 36 del Codice e dalle Linee Guide adottate dall'ANAC: (i) avvio di una richiesta di offerta (RDO) per acquisizioni di importo pari o superiore a € 40.000; (ii) trattativa diretta o ordine diretto di acquisto (ODA) per acquisizioni di importo inferiore a € 40.000. Le procedure di selezione di cui al presente comma seguono le stesse modalità indicate per le procedure negoziate e per gli affidamenti diretti di cui ai successivi artt. 3, 4 e 5.

11. Per le acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Codice, la Società aderisce in via preferenziale alle convenzioni o agli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e, in subordine, osserva le disposizioni del Codice.
12. In ogni caso, la Società utilizza i parametri prezzo – qualità di cui alle convenzioni o agli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A., se esistenti, come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

Art. 2 - Responsabile del Procedimento

1. Per ciascuna acquisizione è nominato un Responsabile Unico del Procedimento (di seguito anche solo RUP) e, ove la natura delle prestazioni lo richieda, un Direttore dell'esecuzione del contratto (per forniture e servizi) e un Direttore dei Lavori (per i lavori), i quali svolgono i compiti previsti dal Codice.
2. Il RUP è nominato dal legale rappresentante della Società il quale, in difetto di nomina, è da considerarsi a tutti gli effetti di legge il RUP.
3. Il RUP è nominato tra i dipendenti della Società con titolo di studio e competenze adeguati in relazione all'oggetto dell'affidamento. Nel caso di lavori il RUP deve essere inoltre un tecnico.
4. Il RUP vigila sulla procedura di affidamento e sulla corretta esecuzione del contratto e/o delle prestazioni ordinate ed adempie ai compiti previsti dall'art. 31 del Codice e dalle Linee Guide adottate dall'ANAC.
5. Per tutte le procedure il RUP è tenuto a rilasciare una dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi.

Titolo II - PROCEDURE D'AFFIDAMENTO

Art. 3 - Modalità di affidamento

1. L'affidamento di forniture e servizi di importo stimato pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 221.000 e di lavori di importo stimato pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000, avviene da parte del RUP previa consultazione di almeno dieci operatori economici per i lavori e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici, individuati secondo quanto disposto dall'art. 4.
2. L'affidamento di lavori di importo stimato pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 1.000.000, avviene da parte del RUP previa consultazione di almeno quindici operatori economici individuati secondo quanto disposto dall'art. 4.
3. L'affidamento di lavori, di servizi e di forniture di importo stimato inferiore a € 40.000 avviene da parte del RUP in conformità al comma 1, ovvero tramite affidamento diretto ad operatore economico adeguatamente qualificato, secondo quanto disposto dall'art. 5.

Art. 4 – Modalità di individuazione soggetti economici

1. Il RUP, per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi nelle ipotesi di cui all'art. 3, comma 1 o 2, invita per iscritto a presentare offerta gli operatori economici nel numero ivi indicato se sussistono in tale numero soggetti idonei.
2. In caso di ricorso al MePa o ad altro mercato elettronico di cui all'art. 1, comma 10, l'invito è rivolto di norma a tutti i soggetti iscritti alla specifica categoria merceologica, ove esistenti, ferma restando la possibilità di utilizzare meccanismi di selezione e/o di rotazione previsti all'interno della piattaforma telematica.
3. In caso di procedure non in ambito MePa o in altro mercato elettronico, i soggetti di cui al comma 1 sono individuati sulla base di indagine di mercato o tramite elenco di operatori economici.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 la selezione degli operatori da invitare

avviene sulla base di criteri oggettivi che consentano la rotazione dei soggetti anche tenendo conto di quanto indicato nel successivo comma 9.

5. L'indagine di mercato è preceduta dalla pubblicazione di un avviso per acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici da invitare a presentare offerta.
6. L'avviso indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori e le modalità per comunicare con la Società. L'avviso è pubblicato sul sito internet della Società ed eventualmente sul sito del Comune controllante per almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, salva la riduzione del suddetto termine a non meno di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi per motivate ragioni d'urgenza.
7. Per l'affidamento il RUP, in alternativa all'invito rivolto a tutti gli operatori che hanno manifestato interesse, può selezionare, tra gli operatori economici in possesso dei prescritti requisiti, i soggetti cui rivolgere l'invito mediante il sorteggio pubblico. Ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare la Società si riserva di utilizzare, quali criteri di preferenza, il possesso di certificazioni ambientali e/o di qualità, la localizzazione della sede operativa presso il territorio amministrato dal Comune controllante, l'inserimento di persone svantaggiate, nonché altri criteri sociali.
8. L'invito può essere rivolto anche all'affidatario uscente ma lo stesso, avendo carattere eccezionale, deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto e

alle caratteristiche mercato di riferimento.

9. Salvo ricorrano comprovate ragioni attestate dal RUP o il numero dei soggetti idonei sia inferiore al numero minimo di cui all'art. 3, comma 1 e 2, non possono essere invitati a presentare offerta gli operatori che, per la stessa tipologia di lavoro, bene o servizio, abbiano già avuto affidamenti, nel corso dello stesso anno solare, per un importo complessivamente superiore a € 100.000 per le forniture di beni e ad € 500.000 per i lavori.
10. La lettera di invito contiene, di minima, i seguenti elementi:
 - a) una descrizione sintetica dell'oggetto del contratto e/o della prestazione da eseguire;
 - b) l'importo stimato con esclusione dell'IVA;
 - c) il criterio di affidamento in conformità all'art. 7 del presente regolamento e gli elementi di valutazione nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa;
 - d) la durata o il termine di esecuzione;
 - e) i requisiti generali e di idoneità professionale e gli eventuali requisiti di qualificazione tecnico – professionale ed economico - finanziaria di cui all'art. 6 del presente regolamento;
 - f) il termine di presentazione delle offerte e il periodo di validità delle stesse;
 - g) l'indicazione delle modalità di tempo e di luogo relative all'apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica;
 - h) la facoltà di applicare l'art. 97, comma 8, del Codice;
 - i) le principali clausole contrattuali riguardanti i tempi e le modalità di pagamento, le penalità, le garanzie, le condizioni di esecuzione e/o di risoluzione del rapporto contrattuale;
 - j) gli obblighi imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - k) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio

carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

l) lo schema di contratto, il capitolato speciale e/o gli elaborati tecnico-progettuali (se predisposti).

11. La lettera di invito è trasmessa, a cura del RUP, mediante ogni mezzo di comunicazione idoneo ad attestare, con data certa, la ricevuta di invio e di consegna, ivi compresi la consegna *brevi manu*, la trasmissione a mezzo telefax, la trasmissione a mezzo di posta elettronica certificata oppure le modalità previste dal singolo mercato elettronico.
5. Tra la data di trasmissione della lettera di invito e il termine di presentazione delle offerte deve intercorrere, salvi comprovati motivi d'urgenza, un termine non inferiore a 7 (sette) giorni naturali e consecutivi.
6. L'esito dell'affidamento è pubblicato a cura del RUP sul sito internet della Società.
7. La Società può procedere, in attuazione del precedente comma 3, alla formazione di un elenco di operatori economici, qualora si renda necessario acquisire in via continuativa o ripetuta, lavori, forniture e servizi non standardizzabili e non reperibili facilmente mediante ricorso al mercato elettronico o ad altri sistemi di più rapido utilizzo. Si applicano le Linee Guida dell'ANAC.

Art. 5 - Affidamento diretto

1. Il RUP, per gli affidamenti di cui all'art. 3, comma 3, può prescindere dalla richiesta di una pluralità di offerte e procedere all'affidamento diretto del lavoro, della fornitura o del servizio ad un unico operatore economico.
2. L'affidamento diretto è consentito, previa dettagliata motivazione del RUP,

anche nel caso di comprovata specialità del lavoro, della fornitura o del servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o del mercato ovvero per comprovati motivi d'urgenza, secondo la disciplina prevista dall'art. 63 del Codice.

3. L'affidamento diretto è ammissibile anche in favore dell'affidatario uscente ma lo stesso, avendo carattere eccezionale, deve essere adeguatamente motivato in considerazione o della riscontrata assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.
4. In ogni caso l'affidamento diretto all'affidatario uscente non è consentito qualora per la stessa tipologia di lavoro, bene o servizio l'operatore economico abbia già avuto affidamenti, nel corso dello stesso anno solare, per un importo complessivamente superiore a € 75.000 per le forniture di beni e ad € 200.000 per i lavori.
5. Qualora il valore degli affidamenti di cui all'art. 3, comma 3, sia inferiore ad € 1.000 il RUP ha la facoltà, anche in deroga ai commi successivi, di procedere ad affidamento diretto con emissione di buono d'ordine ad operatore qualificato, garantendo comunque il rispetto dei criteri di economicità e di rotazione. Si può prescindere dai controlli di cui al successivo art. 6 per ragioni di semplificazione procedurale.

Art. 6 - Requisiti minimi di qualificazione

1. L'affidatario dei lavori, delle forniture e dei servizi deve essere in possesso degli stessi requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e speciali richiesti nelle ordinarie procedure di scelta del contraente stabilite dal Codice.

2. Per i lavori di importo superiore a € 150.000 gli operatori economici devono possedere l'attestazione SOA.

Art. 7 - Criteri di affidamento

1. L'individuazione del contraente affidatario avviene in base al prezzo più basso o per mezzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Il criterio di affidamento è costituito dal prezzo più basso qualora l'oggetto del lavoro, della fornitura o del servizio sia chiaramente individuato nella lettera d'invito e/o negli atti tecnico-progettuali senza che sia prevista alcuna variazione qualitativa.
3. Il criterio di affidamento è costituito dall'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del Codice qualora sia necessario valutare, oltre al prezzo, altri elementi rappresentati, a seconda della natura della prestazione e a titolo non esaustivo, dal termine di esecuzione e/o di consegna, dai termini di pagamento, dal costo di utilizzazione e/o di manutenzione, dagli aspetti ambientali, dall'organizzazione, dall'esperienza e dalle qualifiche del personale impiegato, dal rendimento, dalla qualità, dal carattere estetico e funzionale, dal valore tecnico, dal servizio successivo alla vendita e dall'assistenza tecnica.
4. Il RUP provvede ad individuare la migliore offerta e il contraente affidatario, riservandosi di valutare la congruità dell'offerta così individuata ai sensi degli artt. 97 del Codice.
5. Nel caso di cui al comma 3 la Società nomina una commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte. Alla commissione giudicatrice si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 77 del Codice.

Titolo III - DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Art. 8 – Forma del contratto

1. I contratti per le prestazioni in economia sono stipulati in modalità elettronica mediante scrittura privata riportante i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.
2. Per i contratti di cui al comma 1 di importo pari o inferiore a € 40.000 la stipulazione può avvenire mediante scambio di lettere d'ordinazione dei beni, servizi o lavori, anche tramite posta elettronica certificata.

Art. 9 - Garanzie

1. A garanzia della regolare esecuzione del contratto è richiesta all'operatore affidatario, per importi pari o superiori ad € 40.000, una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 103 del Codice.
2. Per importi inferiori ad € 40.000 il RUP valuta caso per caso l'eventuale richiesta della garanzia.

Art. 10 - Esecuzione e verifica della prestazione

1. Le prestazioni rese dall'operatore affidatario sono sottoposte a verifica di regolare esecuzione o a collaudo in base alle condizioni indicate nel contratto o nella lettera di invito.

Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. In ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i., per le procedure di affidamento (con esclusione dei casi di amministrazione diretta), la Società provvede all'acquisizione del codice CIG e, ove necessario, del CUP, dandone comunicazione all'operatore affidatario.
2. L'operatore affidatario, in conformità alle previsioni della normativa richiamata:

- a) comunica gli estremi del conto dedicato su cui effettuare i pagamenti e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato;
 - b) si obbliga a comunicare alla Società ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso;
 - c) si obbliga a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. e, qualora avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3, legge n. 136/2010, a darne immediata comunicazione alla Società e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino;
 - d) assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010;
 - e) accetta che la Società provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale a mezzo bonifico sul numero di conto corrente dedicato, previa verifica della regolare esecuzione della fornitura o della prestazione, nella consapevolezza che il mancato utilizzo del bonifico sul conto corrente dedicato costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. Gli obblighi imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari sono riportati in apposita clausola inserita nel contratto o nelle lettere d'ordinazione dei beni, servizi o lavori.

Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 Tutela della privacy

1. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali

degli operatori economici e, ove occorra, delle persone che al loro interno ricoprono cariche sociali, consiste nella registrazione e nell'elaborazione dei dati stessi anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ai fini dell'applicazione del presente regolamento (individuazione soggetti da invitare alla procedura, affidamento delle prestazioni, fase contrattuale, verifica dei requisiti richiesti, ecc.).

2. Il titolare del trattamento dei dati anzidetti è la Società Beinasco Servizi s.r.l. con sede legale in via Orbassano n. 2 a 10092 Beinasco (TO), nei cui confronti, in ogni momento, l'interessato può esercitare i diritti di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 196/2003.
3. In ogni caso il trattamento in questione è effettuato, per le finalità della raccolta e secondo modalità idonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, in conformità alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003.
4. I predetti dati non formano oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi previste e disciplinate dalla legge e di quanto è strettamente dovuto, ai fini di trasparenza, in materia di pubblicità degli esiti dell'affidamento.

Art 13 - Controversie

1. Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente regolamento, che non potesse essere risolta in via amichevole, è competente in via esclusiva il Foro di Torino.
2. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 14 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le normative vigenti in materia

con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e alle Linee Guida dell'ANAC.

2. La Società deve ritenersi assoggettata agli stessi vincoli di aggregazione del Comune controllante ai sensi degli artt. 37 e 38 del Codice.